



Comune di San Giorgio su Legnano

Piazza IV Novembre, 7 - 20034 San Giorgio su Legnano (MI) - C.F. 01401970155

Telefono: 0331.401564 - Fax: 0331.403837

Sito web: www.comune.sangiorgiosulegnano.mi.it - Email: info@sangiorgiosl.org

PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

CASE DI RIPOSO DISCIPLINA IMU

Il Comune di San Giorgio su Legnano considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime è applicabile alle pertinenze.

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola di esse.

Per fruire dell'agevolazione è obbligatorio presentare apposita dichiarazione o comunicazione, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo (**PER IL SOLO ANNO 2021** il termine per la presentazione è prorogato al 30 giugno 2023).

DAL 2020: l'agevolazione è stata estesa a tutti i diritti reali (es. può fruirne anche chi possiede gli immobili a titolo di diritto d'abitazione).

FINO AL 2019: l'agevolazione era concedibile solo a coloro che possedevano immobili a titolo di proprietà o usufrutto.

CASE DI RIPOSO DISCIPLINA TARI

Per chi **NON ha la residenza** in case di riposo:

- è possibile NON considerare la persona ai fini del calcolo, presentando una dichiarazione da parte della casa di riposo stessa;
- se l'immobile rimane sprovvisto di occupanti, è possibile richiedere la riduzione del 30%;
- il ricovero deve durare per più di un anno.

Per chi **HA la residenza** in casa di riposo:

- le persone ospitate NON sono considerate ai fini del calcolo della tassa sui rifiuti (in quanto non residenti);
- nel caso in cui l'immobile sia sprovvisto di occupanti è possibile richiedere la riduzione del 30% per immobile tenuto a disposizione;
- NON è necessario presentare nessuna dichiarazione da parte della casa.

FINO AL 31/12/2018: era necessario presentare la dichiarazione da parte della casa di riposo se la superficie dell'immobile era superiore a 100mq (per evitare di calcolare 1 occupante ogni 100mq).

Decreto-legge 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

Art. 13 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria"

2. [...] I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. [...]

Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2014 e s.m.i.

Art. 23 "Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari"

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

2. L'applicazione dell'agevolazione prevista dal presente articolo è subordinata alla presentazione della comunicazione di cui al successivo articolo 27.

Art. 27 "Comunicazione"

1. Il contribuente che intende avvalersi di agevolazioni e/o riduzioni è tenuto a presentare apposita comunicazione su modulo predisposto dagli uffici entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta di riferimento.

2. La comunicazione mantiene validità anche per gli anni successivi e non deve essere ripresentata finché non intervengono modifiche nelle condizioni che danno diritto all'agevolazione e/o riduzione.

Legge 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

Articolo 1 Comma 741

741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

[...] c) sono altresì considerate abitazioni principali:

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; [...]

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 19.06.2020

Art. 9 "Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari"

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastate unitamente all'abitazione.

2. In caso di possesso di più unità immobiliari, l'agevolazione di cui al presente articolo spetta per una sola di esse, a scelta del contribuente.

3. L'applicazione dell'agevolazione prevista dal presente articolo è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione o comunicazione.

Decreto-legge 73/2022 "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali"

Art. 35 "Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 [...]" Comma 4

4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769 commi 769 e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è prorogato al 30 giugno 2023.

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale - Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018 e s.m.i.

Art. 17 "Occupanti le utenze domestiche"

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di locazione, usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

8. Per le unità abitative tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo Comune presso altra unità immobiliare, da residenti in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, al quale sono assimilati ai fini del presente regolamento gli utilizzi attraverso affitti temporanei, e per le abitazioni occupate da residenti o con dimora all'estero (iscritti AIRE), *il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a 1 unità.*

[Fino al 31/12/2018: il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello di 1 unità ogni 100 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).]

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale - Approvato con delibera di C.C. n. 20 del 27.04.2023

Art. 17 "Occupanti le utenze domestiche"

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di locazione, usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.

8. Per le unità abitative tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo Comune presso altra unità immobiliare, da residenti in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al comma 3 e per le abitazioni occupate da residenti o con dimora all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a 1 unità.